

## ***Utilizzazioni Assegnazioni Provvisorie***

### ***Nota tecnica Uil scuola***

#### ***Scadenza delle domande per il personale docente***

- dal **10 luglio al 20 luglio** personale docente della scuola dell'**infanzia** e della **primaria**;
- dal **24 luglio al 2 agosto** personale docente della scuola di **I e II grado**;
- dal **25 luglio al 5 agosto** personale **educativo** e docenti di religione cattolica.

Per il personale A.T.A. saranno indicate con successiva nota ministeriale.

#### **Cosa è utile sapere prima di presentare la domanda**

##### **Che differenza c'è tra Utilizzazione e Assegnazione provvisoria?**

- a) **Utilizzazione**: nel caso di docenti in esubero senza sede, la domanda consente l'attribuzione della scuola in cui prestare servizio il prossimo anno scolastico;
- b) **Assegnazione provvisoria**: possibilità di prestare servizio per un anno scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità, ma senza modificare la situazione di titolarità.

##### ***Quali regole si applicano per il personale educativo?***

Le stesse regole del personale docente.

##### ***Quali regole si applicano per il personale A.T.A?***

Le stesse regole degli anni precedenti. Non ci sono stati cambiamenti per tale personale.

##### ***L'assegnazione provvisoria e le utilizzazioni del personale docente avverranno su ambito o su scuola?***

Saranno disposte esclusivamente su scuola.

##### ***Quante scuole si potranno esprimere nella domanda?***

Il numero di scuole esprimibile cambia a seconda dell'ordine di scuola di appartenenza o per il quale si richiede l'assegnazione/utilizzazione:

\* **Scuola primaria e infanzia 20 scuole**

\* **Scuola secondaria di I e II grado 15 scuole**

Per il personale docente non sarà possibile esprimere i codici relativi al "comune" e al "distretto".

***Quando saranno avviate le operazioni?***

Le operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria saranno avviate per ciascun ordine di scuola dopo l'assegnazione alle sedi di servizio dei docenti titolari di ambito territoriale a seguito di mobilità e dopo l'assegnazione agli ambiti dei docenti neo immessi in ruolo.

***Quando saranno avviate le operazioni di utilizzo nei licei musicali?***

Nel medesimo periodo indicato per i docenti delle scuole secondarie.

***In che modalità va inoltrata la domanda?***

Esclusivamente in modalità online attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.

***Esistono eccezioni?***

Sì.

La domanda potrà essere presentata in forma cartacea solo qualora le funzioni per la presentazione on line non fossero accessibili.

***Esistono casi in cui la domanda va prodotta esclusivamente in forma cartacea?***

Sì.

Saranno prodotte esclusivamente in forma cartacea le domande relative:

- al personale educativo;
- ai docenti di religione cattolica;
- ai docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali.
- al personale A.T.A.

***Il personale docente interessato a produrre domanda anche per diverso ordine di scuola quale scadenza deve rispettare?***

Deve rispettare la data di scadenza indicata per l'inoltro delle domande del proprio ruolo di appartenenza.

**Pertanto:**

- **i docenti titolari di scuola primaria e dell'Infanzia** che hanno titolo a presentare domanda anche per la scuola di **I e II grado**: presenteranno, in **modalità online**, la domanda dal **10 luglio al 20 luglio** per il proprio ruolo di appartenenza e, sempre rispettando la data del 20 luglio, in **modalità cartacea** per la **scuola del I o II grado**.
- **i docenti titolari di scuola di I o II grado** che hanno titolo a presentare domanda anche per la scuola dell'**Infanzia o Primaria**: presenteranno, in **modalità online**, la domanda dal **24 luglio al 2 agosto** per il proprio ruolo di appartenenza e, sempre rispettando la data del **2 agosto**, in **modalità cartacea** per **scuola dell'infanzia o primaria**.



### ***Cosa occorre per inoltrare la domanda in modalità online?***

Per accedere ad istanze online e compilare il modulo di domanda l'interessato dovrà avere:

- un Personal Computer con connessione ad Internet e Acrobat Reader;
- un indirizzo di posta elettronica, lo stesso indicato durante la procedura di Registrazione;
- le credenziali di accesso (username, password e codice personale) ottenute con la procedura di Registrazione;
- i requisiti amministrativi per accedere alla procedura in esame.

**N.B.** Non si dovrà presentare la stampa della domanda né alla scuola di servizio, né all'ATP di destinazione della domanda.

### ***A chi deve essere inviata la domanda?***

- Per la modalità online il sistema darà come unica opzione l'inoltro della domanda all'ufficio scolastico di titolarità, **per i movimenti provinciali**; per la provincia richiesta, **per i movimenti interprovinciali**.
- Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di **religione cattolica** devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti (ossia alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).
- I docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei **licei musicali** dovranno produrre domanda all'Ufficio territorialmente competente per la provincia in cui ha sede il liceo musicale richiesto.

## **Assegnazione provvisoria**

### ***Esiste ancora il blocco triennale per il personale docente?***

No.

Il blocco triennale previsto dalla legge per chi richiede l'assegnazione in altra provincia è stato superato in sede di contrattazione.

### ***Per quante province è possibile richiederla?***

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per **una sola provincia**. Pertanto, o si richiede l'assegnazione provinciale o quella interprovinciale.

### ***Quali sono i motivi per cui è possibile chiedere l'assegnazione provvisoria?***

L'art. 7 comma 1 del C.C.N.I. 2017/18 dispone testualmente che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta purché vi sia una delle seguenti motivazioni:

- a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).

***Per il docente che non è coniugato e non ha figli, il ricongiungimento al genitore, punto d) dell'art. 7 comma 1, è possibile solo se c'è il vincolo della convivenza?***

No.

Si ritiene che il ricongiungimento al genitore per il docente che non sia sposato e non abbia figli, e che quindi non rientra nelle lettere a) e b) dell'art. 7 comma 1, sia possibile richiederlo anche se il genitore non sia convivente o comunque non faccia parte del nucleo familiare.

Se, infatti, il genitore fosse convivente si rientrerebbe nella fattispecie del punto b) dello stesso articolo.

***Per ricongiungimento al "convivente", punto b) dell'art. 7 comma 1, si intendono quindi anche altri parenti o affini compresi fratelli, nonni ecc.?***

Sì.

Può essere anche un parente o un affine, purché ovviamente la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

***Se mi ricongiungo a un familiare che sia il coniuge, il figlio o il convivente, avendo quindi uno dei requisiti di cui all'art. 7 comma 1 lettera a) o b) del C.C.N.I., posso comunque richiedere l'assistenza per il genitore o per un parente disabile usufruendo della precedenza di cui al successivo art. 8 o comunque di altre precedenze dello stesso articolo?***

Sì.

Avendo diritto al ricongiungimento e quindi a presentare domanda di assegnazione provvisoria, è possibile fruire di una delle precedenze di cui all'art. 8 per cui si ha diritto.

***L'assegnazione provvisoria richiesta per il proprio ruolo di appartenenza è vincolata al superamento dell'anno di prova?***

No. Può essere richiesta anche dal personale assunto a tempo indeterminato l'1/9/2016 indipendentemente se abbia o meno concluso l'anno di prova o lo abbia concluso con parere sfavorevole.

***Ciò vale anche per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo l'1/9/2016?***

Sì.

Anche i docenti che hanno ottenuto passaggio di ruolo e sono in anno di prova potranno richiedere assegnazione provvisoria.

***L'assegnazione provvisoria può essere richiesta anche dai docenti titolari su ambito con incarico triennale?***

Sì.

***Chi può richiedere l'assegnazione provvisoria provinciale?***



L'assegnazione provvisoria all'interno della provincia in cui è ubicato l'ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado.

***Può essere richiesta per altre scuole del comune di titolarità ricorrendone i motivi?***

No.

L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità.

***L'assegnazione provvisoria può essere richiesta all'interno della provincia di titolarità se si è ottenuto trasferimento o passaggio di ruolo provinciale?***

Sì. Non c'è nessun vincolo.

Tutti i docenti potranno richiedere assegnazione provinciale, se sussistono i motivi di ricongiungimento di cui all'art. 7 comma 1, indipendentemente se abbiano o no richiesto o ottenuto **trasferimento/passaggio di cattedra o di ruolo provinciale**.

***L'assegnazione provvisoria può essere richiesta all'interno della nuova provincia ottenuta con la mobilità interprovinciale e in cui sussistono i motivi di ricongiungimento?***

No.

Il docente che ha ottenuto nella mobilità interprovinciale 2017/18 (trasferimento/passaggio) la provincia nella quale sussistono i motivi di ricongiungimento non può ora richiedere l'assegnazione provvisoria provinciale, anche se ha ottenuto una scuola o un ambito non ricompresi nel comune in cui sussistono i motivi di ricongiungimento.

***Esiste qualche deroga?***

Sì.

L'assegnazione provvisoria all'interno della provincia ottenuta con la mobilità interprovinciale 2017/18 potrà essere richiesta dai docenti che hanno fruito delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI dell'11 aprile 2017 e sono stati trasferiti **su scuola o incarico triennale ma in comune diverso per il quale hanno fruito delle suddette precedenze**.

***Chi può richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale?***

L'assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se:

- Il docente ha presentato domanda di mobilità e non l'ha ottenuta;
- Il docente non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento;
- Il docente è arrivato, attraverso la mobilità, in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento;
- Il docente è arrivato, attraverso la mobilità, in una provincia diversa da quella per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall'art. 13 del CCNI dell'11 aprile 2017.



***C'è qualche deroga?***

Sì.

L'assegnazione provvisoria potrà, comunque, essere richiesta anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati o qualora questi siano nel frattempo modificati.

***Oltre al proprio ruolo o posto di titolarità, è possibile richiedere assegnazione per un altro ruolo o per altro grado di scuola?***

Sì.

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ruolo o posto di titolarità e, **in aggiunta**, anche per altri ruoli o altro grado **purché si sia già avuta la conferma nel ruolo di appartenenza e si abbia l'abilitazione/idoneità per il ruolo o il grado richiesto.**

***La conferma in ruolo e il possesso dell'abilitazione/idoneità entro quali termini devono sussistere?***

Entrambi i requisiti devono sussistere entro i termini di scadenza delle domande.

***Se si chiede assegnazione provvisoria per un altro ruolo o grado ci sono dei criteri particolari?***

Sì.

- L'assegnazione per altri ruoli o posti è in **subordine** al posto di titolarità e non in alternativa ad esso. Chi richiede assegnazione per altri ruoli o gradi (avendone i requisiti), quindi, deve comunque **obbligatoriamente** richiedere assegnazione per il proprio posto di titolarità.
- L'assegnazione provvisoria nell'ambito dello **stesso grado o classe di concorso precede** quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.

***Chi è titolare sui posti di sostegno può richiedere assegnazione anche sui posti di tipo comune?***

- Solo se ha superato il vincolo quinquennale, altrimenti sarà possibile solo chiedere posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.
- I posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti.

***Cosa accade in caso di parità di punteggio e di precedenza?***

In questo caso prevale chi ha la maggiore anzianità anagrafica.

***Quali allegati bisogna inserire per le assegnazioni provvisorie?***

La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande devono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell'art. 4 dell'OM sulla mobilità (OM n. 221 del 12 aprile 2017).

Invece, relativamente alle situazioni previste per il riconoscimento delle precedenza e per l'attestazione dei requisiti richiesti è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive

delle certificazioni, salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione medica o espressamente previsto dal CCNI.

### ***Come si inseriscono gli allegati nella domanda online?***

Gli allegati si inseriscono direttamente da istanze online. Prima di compilare il modulo-domanda:

- Bisogna accedere alla pagina personale di Istanze on line con username e password.
- L'inserimento si completerà con il codice personale.
- Prima di iniziare la vera e propria compilazione della domanda bisogna caricare gli allegati che si intende presentare.
- Sulla sinistra della pagina, bisogna accedere a Altri servizi - Gestione allegati - Cliccare su "Avanti" e poi, dopo aver letto attentamente le istruzioni, su "Accedi".



**Nota bene:** anche l'eventuale certificazione medica può essere scannerizzata ed allegata alla domanda in modalità online senza necessità di essere consegnata, a mano o con raccomandata a/r o tramite pec, all'ATP di riferimento. Queste ultime possibilità rimangono comunque valide.

### **Utilizzazioni**

#### ***Chi può inoltrare domanda di utilizzazione?***

Ai sensi dell'art. 2 del C.C.N.I. 2017/18:

- I docenti in **soprannumero su ambito**;
- Il personale che sia stato **trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2009/2010 e successivi**;
- i docenti **restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. 11.4.2017** che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;
- i docenti che, ai sensi del D.l. n. 331 del 29/7/1997, **cessati dal servizio** hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
- i docenti **appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero** che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere **utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione**;



- I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere **utilizzati su posto di lingua straniera**, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
- i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su **posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A.** e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
- i docenti che abbiano **superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale**, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno.

Altre particolari situazioni sono previste per il personale a qualunque titolo in esubero e gli insegnanti di religione cattolica.

***È prevista l'utilizzazione interprovinciale?***

Solo al fine di agevolare il riassorbimento dell'esubero.

Sono quindi consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

***È prevista l'utilizzazione interprovinciale per i docenti rimasti in esubero nazionale al termine della mobilità 2017/18?***

No.

Non sono consentite utilizzazioni interprovinciali per i docenti che al termine della mobilità si trovano ancora in esubero nazionale.

***Quali docenti possono chiedere l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità usufruendo della precedenza?***

Per l'a.s. 2017/18 può produrre domanda di utilizzazione il personale docente che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2009/10 e successivi.

***In quale ordine vanno inserite le scuole?***

Bisogna esprimere come prima preferenza la scuola di precedente titolarità.

In subordine è possibile indicare le scuole dell'ambito sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito.





Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.

***Come si calcola il punteggio dell'utilizzazione?***

È calcolato ai sensi della tabella di valutazione titoli allegata al C.C.N.I. 11.4.2017, ma con riferimento alle parti relative ai **trasferimenti d'ufficio**.

Tutti i docenti, anche i neo immessi in ruolo 1/9/2016 che hanno assunto effettivo servizio, hanno un punteggio di graduatoria interna assegnato dalla scuola di titolarità.

***C'è qualche differenza rispetto al punteggio assegnato al docente nei trasferimenti d'ufficio?***

Sì.

Nelle utilizzazioni **va valutato anche l'anno scolastico in corso**. Bisognerà quindi aggiungere il punteggio relativo all'anno di servizio ed eventualmente alla continuità del servizio nonché eventuali titoli conseguiti e non valutati precedentemente. Questi ultimi possono essere conseguiti e quindi valutati fino alla data di scadenza delle domande.

***Quali allegati bisogna inserire per le utilizzazioni?***

Non è necessario allegare alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni di personale titolare di cattedra e/ o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui il personale presta servizio, **tranne nei casi di conseguimento di nuovi titoli o di riconoscimento di precedenze non valutate dalla scuola predetta**.